




Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA PREFETTURA DI PADOVA, COMUNE DI PADOVA
E APS HOLDING S.p.A.**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
E DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DELL'APPALTO**

**PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA TRAMVIARIA SIR3 – TRATTA STAZIONE VOLTABAROZZO**

- Premesso che l'art. 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo 'Codice dei contratti pubblici', prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione; di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
- Premesso che la legge n. 211/1992 prevede all'art. 2 che *"Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di società costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero delle società di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché di aziende e società già concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata"*.
- Premesso che il Comune di Padova con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/0099 del 22 dicembre 2018 ha individuato APS Holding S.p.A., quale soggetto attuatore ex art. 2 della legge n. 211/1992, per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 – tratta Stazione Voltabarozzo, con incarico comprensivo della funzione di stazione appaltante ai fini della realizzazione della linea tramviaria stessa;
- Vista l'esperienza che ha dimostrato che i "Protocolli di Legalità" costituiscono degli strumenti pattizi utili ed incisivi, quali ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi, il Comune di Padova – quale soggetto detentore del 99,99% del capitale di APS Holding S.p.A., che esercita sulla stessa il controllo analogo ai sensi e per gli



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

effetti di cui agli articoli 2 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 – ha promosso la stipula di un protocollo di legalità le cui clausole saranno applicate agli appalti per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 – tratta Stazione Voltabarozzo, che verranno affidati da APS HOLDING S.p.A. in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante;


- Premesso che APS Holding S.p.A. si è dichiarata interessata ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale delle clausole di legalità in funzione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che rispetto ai fenomeni di corruzione;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla CiVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.*" (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
- Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", e in particolare l'art. 32, il quale prevede "*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*";
- Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "*Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto legge n. 90/2014, il quale



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di 'nuova generazione' accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC, in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

- Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"* e successivi interventi di modifica;
- Viste le *"Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia"* sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell'Interno il 27 gennaio 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019, con la quale il Comune di Padova ha recepito il *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture* sottoscritto il 17 settembre 2019 tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, che ha lo scopo di potenziare, nell'ambito dei contratti pubblici, i controlli antimafia al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza;
- Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante *"Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"* che ha novellato l'art. 2635 c.c.;
- Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento"*;
- Vista la direttiva del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2020 *"Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità"*;

R

↓

3



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

- Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con specifico riguardo alla materia delle verifiche antimafia e dei protocolli di legalità (art. 3);
- Vista l'informativa alla Giunta Comunale con la quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Padova ha comunicato l'avvio della collaborazione tra la Prefettura di Padova, Comune di Padova e APS Holding S.p.A. per la redazione del protocollo di legalità da applicare agli appalti per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 – tratta Stazione Voltabarozzo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di APS Holding S.p.A. in data 12/02/2020 che, quale soggetto attuatore ex art. 2 della legge n. 211/1992 e stazione appaltante, ha stabilito di procedere alla stipula di un protocollo di legalità da applicare agli appalti per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 – tratta Stazione Voltabarozzo;
- Considerato che è volontà delle Parti assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;
- Considerato che il Ministero dell'Interno ha approvato la bozza del presente protocollo come da nota in data 21.10.2020 prot. n. 11001/119/7/19 - prot. in uscita 64822;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione di APS Holding S.p.A. con delibera n. 863 in data 03/03/2020 ha approvato il presente "Protocollo di legalità";
- Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 476 del 23.10.2020 ha approvato il presente protocollo di legalità;
- Considerato che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati;
- Dato atto che la Prefettura di Padova, il Comune di Padova, le Società APS Holding S.p.A. e ANAS S.p.A. hanno manifestato l'intendimento di sottoscrivere una convenzione per la fruizione della infrastruttura informatica CE.ANT., di proprietà di ANAS S.p.A., al fine di costituire una Banca dati per la raccolta e la gestione delle informazioni inerenti gli appalti di

4



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

lavori, subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti oggetto del protocollo ed i relativi cantieri, i cui oneri saranno a carico della Stazione appaltante APS Holding S.p.A.;

- Premesso che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegato al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

LA PREFETTURA DI PADOVA
nella persona del Prefetto Dott. Raffaele Grassi
e
IL COMUNE DI PADOVA
nella persona del Sindaco – Sergio Giordani
e
APS HOLDING S.p.A.
nella persona dell'Amministratore Delegato
Dott. Riccardo Bentsik

STIPULANO

il seguente **Protocollo di legalità** che ha per oggetto la previsione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, di ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza in funzione anticorruzione e antimafia e a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione degli appalti per la realizzazione della linea tramviaria SIR3 – tratta Stazione Voltabarozzo: il percorso si sviluppa dalla Stazione percorrendo via Tommaseo, via Morgagni, via Falloppio, Via Sografi, affiancando la pista ciclabile che arriva al Parco Iris per proseguire fino al nuovo ponte sul canale Scaricatore e termina al capolinea di Voltabarozzo, poco prima dello svincolo con la tangenziale. L'opera consiste nella realizzazione del percorso per il tram, prevalentemente sull'attuale sede stradale, delle opere infrastrutturali e impiantistiche per garantirne il funzionamento e delle opere complementari necessarie ad armonizzare la nuova opera al contesto territoriale esistente.

5



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

La fornitura dei rotabili potrà essere gestita con diverso procedimento sempre nel rispetto della normativa e dei controlli antimafia vigenti.

Art. 1- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo di legalità devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente Protocollo di legalità;
- b) **Prefettura:** la Prefettura di Padova;
- c) **Stazione appaltante:** APS Holding S.p.A. con sede in Padova, via Salboro, 22/b;
- d) **Codice Antimafia:** il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"* adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e) **Codice Appalti:** il *"Codice dei contratti pubblici"* adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- f) **Appaltatore:** ciascun soggetto affidatario di un Contratto di appalto come definito dal presente articolo;
- g) **Contratto d'appalto:** contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) originariamente stipulato tra APS Holding S.p.A. e l'Appaltatore avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
- h) **Subappalto e Sub-contratto:** contratti (ed eventuali atti aggiuntivi), come definiti dall'art. 105 Codice Appalti, stipulati tra l'Appaltatore e il Subappaltatore o Sub-contraente, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
- i) **Subappaltatore e Sub-contraente:** l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subappalto/Sub-contratto, come definito dall'art. 105 del Codice Appalti;
- j) **Sub-affidamento:** qualsiasi contratto, diverso dall'originario Contratto d'appalto oppure diverso dal Subappalto o Sub-contratto, come sopra definiti, che sia stipulato dal Subappaltatore o Sub-contraente, comunque connesso all'esecuzione del contratto principale;
- k) **Filiera delle Imprese:** è il complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d'Appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali;
- l) **Gestore dell'interferenza:** soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a

R

f


6



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

subcontraente alla risoluzione della interferenza. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;

m) Attività sensibili: le seguenti attività che, a mente dell'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., comportano l'iscrizione negli elenchi (c.d. "white list") di cui al comma 52 dell'art. 1 della stessa legge n. 190/2012:

- estrazione fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- servizio di autotrasporto per conto terzi;
- guardiania di cantiere;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

nonché, ai fini del presente Protocollo, le attività di cui al seguente art. 2 co. 4, ed in particolare:

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- fornitura e trasporto di acqua;
- somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

n) **Piano:** Piano di controllo coordinato di cantiere e di eventuali subcantiere interessati dai lavori.

Art. 2 - VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, la stazione appaltante APS Holding S.p.A. si impegna ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 che configura in capo alla stessa l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della linea tramviaria SIR 3.

R

f

7

Q



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

2. La stazione appaltante APS Holding S.p.A. comunicherà tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011 e tramite PEC (protocollo.prefpd@pec.interno.it) secondo le modalità previste dal DPCM n. 193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di seguito riportati, di cui all'Allegato 1, lettera B) del *Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* stipulato dalla Regione Veneto il 17 settembre 2019, in premessa citato, per ciascuna impresa esecutrice di contratti e subcontratti inerenti l'appalto, per le opportune verifiche anche da parte del Gruppo Interforze costituito presso le Prefetture:

DATI DI CUI ALL' ALLEGATO 1, LETTERA B) DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' DELLA REGIONE VENETO

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti – sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

In caso di mancato funzionamento della B.D.N.A. troverà applicazione l'art. 99 bis, comma 1, del Codice antimafia.

R






Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

3. Ai fini del presente protocollo, il regime delle informazioni di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese e a tutte le fattispecie contrattuali, senza limite di valore.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 commi 52, 52-bis e 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini del presente Protocollo, l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"), sussiste altresì per tutti i contratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
 - fornitura e trasporto di acqua;
 - somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
5. Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione e autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

7. A seguito dell'esito interdittivo delle Informazioni antimafia, la Stazione Appaltante APS HOLDING S.p.A., qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di contratti d'appalto o all'autorizzazione di subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
8. Tutti i contratti d'appalto e le fattispecie contrattuali della Filiera dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa analoga o mutuata per rinvio all'art. 1456 c.c., nella quale sia stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale nel caso di esito interdittivo delle Informazioni antimafia successivo alla stipula dei contratti d'appalto o dei contratti della Filiera. È comunque fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis e 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
9. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti d'appalto o della Filiera, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese, ulteriori Informazioni antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, della Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. ovvero dell'Appaltatore, del Subappaltatore o del Sub-contraente, mediante attivazione della clausola di cui al precedente capoverso. In questi casi, la Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. effettua immediatamente ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunque a revocare l'eventuale autorizzazione al Subappalto. I soggetti della Filiera comunicano immediatamente alla Prefettura e alla Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le Informazioni si riferiscono.

Art. 3 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUPTIVO

1. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Subappaltatore o Subcontraente si impegnano ad inserire rispettivamente nel Contratto d'Appalto, nei Subappalti/Sub-contratti, nei Sub-affidamenti, le seguenti clausole:


Clausola n. 1: *“L'Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di*



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1 c.p.”;

Clausola n. 2: *“La Stazione Appaltante, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 c.p.; 319-bis c.p.; 319-ter c.p.; 319-quater; 320 c.p.; 322 c.p.; 322-bis c.p.; 346- bis; 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante – APS Holding S.p.A. della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante – APS Holding S.p.A. e l'Appaltatore, o tra i soggetti della Filiera, alle condizioni previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 4 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA E A TUTELA DELLA CONCORRENZA

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento dell'appalto oggetto del Protocollo la Stazione Appaltante – APS Holding S.p.A. si impegna a predisporre nella documentazione di gara e contrattuale le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata

11



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

con l'esclusione dalla procedura di gara ovvero con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

Clausola n. 1: *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura di Padova, Comune di Padova e APS Holding S.p.A. in data 26 ottobre 2020 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 8 del medesimo Protocollo".*

Clausola n. 2: *"La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara".* A tal proposito, APS Holding S.p.A. riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- II. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- III. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
- V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola n. 3: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione Appaltante APS Holding S.p.A.".*

2. La Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. si impegna, inoltre, a prevedere nei Contratti d'appalto, nonché a verificarne l'inserimento nei contratti della Filiera, quanto segue:

B

f

12

(Handwritten signature)



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

- a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri Subappaltatori/Sub-contrattanti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla Clausola n. 1 e n. 3 di cui al precedente comma 1, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subappaltatore/Sub-contrattante di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
 - c) l'obbligo per l'Appaltatore e il Gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario. L'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;
 - d) l'obbligo per l'Appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto 'Attività sensibili', di qualunque importo, di comprovare la richiesta o l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. "white list"), estesi, ai fini del presente Protocollo, ai settori di cui all'art. 2 co. 4, già all'atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Sub-contrattanti, nonché da quest'ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese.
3. La Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della Filiera.

13



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice Appalti.

Art. 5 -SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del protocollo viene attuato il "Piano di controllo coordinato di cantiere e di eventuali subcantiere interessati dai lavori". La gestione del piano, sotto la sorveglianza della stazione appaltante APS Holding S.p.A., è di competenza dell'appaltatore e il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il rapporto di cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa, per la settimana di riferimento, a:
- a) opere da realizzare;
 - b) appaltatore, subcontraenti e ogni altro operatore economico inseriti nella filiera delle imprese relativa all'opera da realizzare;
 - c) automezzi e macchine operatrici utilizzate a qualsiasi titolo dall'appaltatore, dai subcontraenti e da eventuali altri soggetti che opereranno o accederanno in cantiere;
 - d) altri automezzi che a qualsiasi titolo accederanno al cantiere;

Inoltre, per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impiegati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

Per ciascun nominativo dovrà essere esplicitamente indicata la mansione effettiva svolta all'interno del cantiere e/o nell'ambito del processo realizzativo delle opere, comprensiva di livello di inquadramento e specifica qualifica, e – ove difforme – anche quella prevista dal contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore.

All'affidatario incombe l'obbligo, tramite il referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati. L'ufficio di Direzione dei Lavori (UDL) e



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) ove previsto forniscono supporto tecnico-specialistico nella redazione del rapporto di cantiere di cui al presente articolo e verificano la rispondenza tra l'effettiva mansione svolta dal lavoratore nell'ambito del processo realizzativo delle opere e quella prevista dal contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore, segnalando tempestivamente eventuali difformità.

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte e inserite settimanalmente nella banca dati di cui al successivo art. 7 lettera b) e, in caso di variazioni, aggiornate tempestivamente dal referente di cantiere.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
 - a) verificare la posizione del personale e la proprietà dei mezzi;
 - b) verificare la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite della tessera di riconoscimento di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie, secondo le finalità del presente protocollo.
5. Il Gruppo Interforze può, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, calendarizzare incontri periodici con il referente di cantiere.
6. Tutti i contratti e sub contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera devono prevedere espressamente l'obbligo di:
 - a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge n. 136/2010;
 - b) assicurare che le bolle di consegna dei materiali introdotti nei cantieri indichino il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei predetti materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010.
7. Qualora, nell'esercizio delle attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, siano individuati lavoratori privi della tessera di riconoscimento di cui al comma 6 lettera a), o automezzi privi della documentazione di cui al comma 6 lettera b), questi sono immediatamente allontanati dal cantiere. In tali casi si applicano le sanzioni previste dall'art. 8.4.

15



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

Art. 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie*", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*".
2. Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
4. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.
5. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

6. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

Art. 7 BANCA DATI

1. La stazione appaltante APS Holding S.p.A. si impegna ad utilizzare la banca dati resa disponibile dall'ANAS S.p.A per la raccolta dei dati di seguito indicati. Tale Banca Dati, allocata presso ANAS S.p.A. per tutta la durata dei lavori, è accessibile agli utenti operatori autorizzati alla consultazione e/o alimentazione dei dati mediante credenziali rilasciate dall'Ente proprietario (ANAS).
2. La banca dati è costituita da due sezioni:
 - a) la sezione "anagrafe degli esecutori", che contiene, in relazione a ciascun contratto/sub-contratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell'opera, i dati relativi a:
 - individuazione anagrafica dell'operatore economico, con l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
 - tipologia e importo del contratto/sub-contratto;
 - oggetto delle prestazioni;
 - durata del contratto/sub-contratto;
 - stato di esecuzione dei lavori;
 - annotazioni relative alle modifiche dell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - b) la sezione "Piano di controllo coordinato di cantiere e subcantiere" che contiene, in relazione a ciascun contratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell'opera, i dati relativi a:
 - "settimanale di cantiere o subcantiere";
 - forza lavoro presente in cantiere con indicazione della qualifica professionale per ciascuna unità.
3. L'alimentazione della banca dati è effettuata dagli appaltatori e subappaltatori sotto la supervisione della stazione appaltante APS Holding S.p.A., attraverso collegamento telematico

B

f

17


g



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

secondo modalità che saranno successivamente indicate dall'Unità Protocolli di Legalità di ANAS S.p.A. nel corso di specifiche riunioni finalizzate alla formazione per l'utilizzo della banca dati.

4. La stazione appaltante APS Holding S.p.A. consente la consultazione della banca dati a:
 - a) Prefettura e altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica indicati dalla Prefettura, anche con riferimento a richieste specifiche da parte del Comune di Padova;
 - b) Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Padova;
 - c) Questura di Padova;
 - d) Comando Provinciale Carabinieri di Padova;
 - e) Comando Provinciale Guardia di Finanza di Padova;
 - f) Ispettorato Territoriale del Lavoro;
 - g) Direzione Investigativa Antimafia (di seguito D.I.A.).

5. I soggetti di cui al comma 4, lettera a) e f) forniranno i nominativi delle persone da abilitare alla consultazione della Banca Dati. Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), g) in virtù delle preminenti esigenze di riservatezza e di tutela del personale delle Forze di Polizia e della D.I.A., sarà cura del Responsabile per il trattamento dei dati personali di ciascuna delle strutture:
 - gestire l'assegnazione delle credenziali di autenticazione, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - garantire adeguati livelli di sicurezza, che consentono di identificare, in ogni momento ed in modo certo, l'utente che ha effettuato l'accesso alla citata Banca Dati.

Art. 8 – SANZIONI

§ 8.1. - Esito dell'informazione interdittiva.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante APS Holding S.p.A., la quale applicherà o farà applicare:


- la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, salvo quanto



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

previsto dagli artt. 34-bis e 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014;

- e, in ogni caso, una penale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto di appalto/Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento.

§ 8.2. - Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, commi 1 e 2 del Protocollo.

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 3 e 4, commi 1 e 2 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 3, la previa intesa con A.N.A.C.

§ 8.3. - Violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del Protocollo relativi all'adozione di idonee misure organizzative ed istruzioni al personale per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

8.3.1. In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera degli obblighi indicati nell'art. 4, comma 3 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore a 20.000 euro (ventimila/00).

8.3.2. In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto;

§ 8.4. - Violazione degli obblighi di cui all'art. 5 del Protocollo.

8.4.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi indicati nell'art. 5, comma 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Appaltatore:


- I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.000 euro (mille/00);



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

- II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di 2.000 euro (duemila/00) e con la formale diffida dell'Appaltatore;
- III. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di 3.000 euro (tremila/00) e con la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

8.4.2. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2 commesse durante il medesimo giorno si considerano alla stregua di un'unica condotta ai fini sanzionatori, e conseguentemente, sono oggetto di un unico accertamento. Ad esse si applicano le medesime sanzioni di cui al precedente sub § 8.4.1. nn. I, II e III.

8.4.3. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente § 8.4. non preclude un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione Appaltante APS HOLDING S.p.A. nella documentazione contrattuale.

§ 8.5 - Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 del Protocollo.

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, di uno o più degli obblighi di alimentazione della banca dati indicati nell'art. 7, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante APS Holding S.p.A., è sanzionata:

- I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);
- II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Sub-affidatario;
- III. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

20



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

§ 8.6 - Violazioni imputabili a mandanti di un R.T.O.E. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici).

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a mandanti di un R.T.O.E. le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

§ 8.7. - Modalità di applicazione delle penali.

8.7.1. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui ai § 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, la Stazione Appaltante APS HOLDING S.p.A. provvederà a formale contestazione della violazione in capo all'Appaltatore ovvero al Soggetto della Filiera responsabile. In tutti i casi, la Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. ne darà informazione alla Prefettura.

8.7.2. Le sanzioni economiche sono determinate e applicate dalla Stazione Appaltante APS HOLDING S.p.A. nei confronti dell'Appaltatore e per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti degli ulteriori Soggetti della Filiera.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante APS HOLDING S.p.A. all'Appaltatore, e da questi sono traslate sui Soggetti della Filiera, fino a ripercuotersi nei confronti del Soggetto responsabile, in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera.

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura e alla Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute dall'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.7.3. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali restano a disposizione della Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. e da questa accantonate nel quadro economico dello specifico intervento. La Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata contestualmente al collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni deliberate dai competenti organi di APS Holding S.p.A.

21



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

§ 8.8. - Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subappalto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al presente Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a carico della Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. e, ove ne ricorra il caso, dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, e, beninteso, al netto dell'applicazione delle penali previste dai §§ 8.3; 8.4 e 8.5 del presente articolo.

Art. 9 – CABINA DI REGIA

1. La Prefettura istituirà una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI INFORMAZIONE

1. La Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. provvede a riferire sulla propria attività di applicazione del presente Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.
2. La Stazione Appaltante APS Holding S.p.A. si impegna ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice Antimafia che configura l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

22



Comune di Padova



Prefettura di Padova



APS Holding S.p.A.

Art. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO


1. Il presente Protocollo ha efficacia dal giorno successivo a quello di sottoscrizione sino alla data di recepimento da parte della Prefettura di Padova del Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal soggetto aggiudicatore attestante la conclusione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera.
2. Il presente Protocollo potrà essere sottoscritto anche con l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 12 – INTEGRAZIONI NORMATIVE


I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Padova, 30 giugno 2021

Comune di Padova
Sindaco
Sergio Giordani



Prefettura di Padova
Prefetto
Raffaele Grassi



APS Holding S.p.A.
Amministratore Delegato
Riccardo Bentsik

